



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032 Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62 Sito internet: www.comune.brandizzo.to.it P.E.C. protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Ordinanza Rep. n. 10/2021

Divieto di somministrazione di alimenti alla specie nutria (*Myocastor Coypus*) e/o altri tipi di animali selvatici (anatre, scoiattoli ecc.), su tutto il territorio comunale.

Dato atto che:

- il Settore Ambiente ha riscontrato la presenza sul territorio comunale di un elevato numero di esemplari di nutrie, in particolare lungo le sponde del Torrente Bendola, nel tratto adiacente alla Via Lungo Bendola;
- secondo quanto evidenziato dalla letteratura scientifica in materia, questi roditori possono arrecare danno alle banchine, alle sponde e in generale agli argini dei corsi d'acqua compromettendone la stabilità e la tenuta idraulica predisponendo quindi a potenziali situazione di rischio per il dissesto idrogeologico;
- la Città Metropolitana di Torino ha predisposto “Piano di Contenimento della nutria” (approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 33-898/2017 del 15.02.2017), finalizzato all’attuazione di un programma coordinato per tutti i comuni della medesima Città Metropolitana, così come previsto dal quadro normativo nazionale e regionale, anche per la adeguata prevenzione igienico-sanitaria nelle zone dove sono insediate le colonie di nutrie.

Rilevato che le nutrie che vivono nel corso d'acqua in oggetto vengono talvolta alimentate da parte di passanti, e conseguentemente attirare e concentrate in loco, e che la suddetta attività di foraggiamento favorisce l'incremento del numero di esemplari in particolari luoghi, aggravando una situazione già pregiudizievole per i vari aspetti menzionati.

Dato atto che alimentare le nutrie comporterebbe altresì la vanificazione, o comunque renderebbe meno incisiva l'attività di controllo faunistico prevista dal Piano di Controllo e Contenimento della Città Metropolitana sopra richiamato.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'emissione di un provvedimento volto a contrastare un'attività come quella del foraggiamento delle nutrie e/o altri tipi di animali selvatici (quali anatre, scoiattoli, ecc.) in quanto comportante numerosi rischi, oltre alla già evidente compromissione del decoro urbano e alla situazione di disagio dovuta alla vista di una forte concentrazione di esemplari di tale specie animale in determinate zone;

Richiamato l'art. 65, comma 2) del Regolamento di Polizia Urbana,

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n° 267;

Visto il “Piano di Contenimento della nutria” predisposto dalla Città Metropolitana (approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 33-898/2017 del 15.02.2017);

ORDINA

A chiunque, su tutto il territorio comunale, il divieto di alimentare le nutrie (*Myocastor Coypus*) e/o altri tipi di animali selvatici (anatre, scoiattoli ecc.), ovvero gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari di ogni tipo che potrebbero altresì compromettere l'igiene delle aree di pubblica fruizione attirando oltre alla nutria anche altri animali e insetti.

La sanzione prevista per l'inosservanza della presente disposizione viene fissata nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00), ai sensi dell'art. 79 regolamento di Polizia Urbana

DEMANDA

All'ufficio della Polizia Locale, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale;

INFORMA

Che ai sensi della Legge n.241 del 7.08.1990 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni della notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 24.11.1971;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Brandizzo e che sia trasmesso all'ufficio della Polizia Locale di Brandizzo.

Brandizzo, 11.02.2021

Il SINDACO
firmato digitalmente
Bodoni Paolo

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 11-feb-2021 al 26-feb-2021